REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1909/75 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1975

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca che prestano servizio in Italia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1009/75 [2], in particolare l'articolo 94 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento n. 9/63/Euratom [3], modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 3096/74 [4], il Consiglio ha fissato le condizioni in materia di retribuzione e di sicurezza sociale applicabili agli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca che prestano servizio in Italia ;

considerando che le modifiche salariali intervenute in Italia a favore del personale dei settori che rientrano nel campo d'applicazione del contratto collettivo per i metalmeccanici giustificano un nuovo adattamento del regolamento n. 9/63/Euratom a favore degli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca che prestano servizio in Italia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 9/63/Euratom è sostituito, con decorrenza dal 1° febbraio 1975, dal seguente allegato :

« *ALLEGATO*

(in lire)

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gruppo 1	207 900	217 700	227 500	237 300	247 100	256 900	266 700	276 500	286 300
Gruppo 2	194 450	203 600	212 750	221 900	231 050	240 200	249 350	258 500	267 650
Gruppo 3	167 600	175 400	183 200	191 000	198 800	206 600	214 400	222 200	230 000
Gruppo 4	154 050	161 200	168 350	175 500	182 650	189 800	196 950	204 100	211 250
Gruppo 5	136 600	142 850	149 100	155 350	161 600	167 850	174 100	180 350	186 600

CLASSE II	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gruppo 1	165 850	173 550	181 250	188 950	196 650	204 350	212 050	219 750	227 450
Gruppo 2	153 300	160 400	167 500	174 600	181 700	188 800	195 900	203 000	210 100
Gruppo 3	136 600	142 850	149 100	155 350	161 600	167 850	174 100	180 350	186 600
Gruppo 4	128 200	134 050	139 900	145 750	151 600	157 450	163 300	169 150	175 000 »

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 98 del 19. 4. 1975, pag. 1.
(3) GU n. 188 del 28. 12. 1963, pag. 2989/63.
(4) GU n. L 330 del 10. 12. 1974, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RUMOR